



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore all'Urbanistica e Ambiente

Via Torre Verde, 27 - 38100 Trento
Tel. 0461 493202 - Fax 0461 493203
e-mail: ass.urbambiente@provincia.tn.it

AI
COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AL
CONSORZIO COMUNI
TRENTINI
Via Torre Verde, 21
38100 – TRENTO

ALLA
RAPPRESENTANZA UNITARIA
DEI COMUNI – RUC
Via Torre Verde, 21
38100 – TRENTO

AI
COMPENSORI PROVINCIALI
LORO SEDI

ALLA
COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA TUTELA
PAESAGGISTICO-
AMBIENTALE
S E D E

ALLE
COMMISSIONI
COMPENSORIALI PER LA
TUTELA PAESAGGISTICO-
AMBIENTALE
LORO SEDI

AI
DIPARTIMENTI
DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AGLI
ORDINI E COLLEGI
PROFESSIONALI
LORO SEDI

Trento, **13 GEN 2005**

Prot. n. **205 / 05** 13- II - PGM

Oggetto: Legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione). Approvate definitivamente le norme in materia di sanatoria paesaggistica. Prime indicazioni applicative.

Facendo seguito a quanto già anticipato con nota dell'Ufficio Affari amministrativi del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 25 ottobre 2004, prot. n. 5369/04, si comunica che con la legge 15 dicembre 2004, n. 308 (pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004 ed entrata in vigore l'11 gennaio 2005) è stato definitivamente approvato il disegno di legge del Governo n. 1753 riguardante la cosiddetta "delega ambientale".

La legge n. 308, con i commi 36, 37, 38 e 39, ha confermato altresì le disposizioni in materia di sanatoria paesaggistica che si illustrano di seguito.

Le nuove norme danno luogo ad ulteriori e nuovi problemi di coordinamento con le norme provinciali rispetto alla disciplina del condono edilizio, considerato che le stesse non solo risultano, sotto il profilo formale, del tutto autonome rispetto al condono, ma che le stesse intervengono in una materia, quella della tutela del paesaggio, nella quale le Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza esclusiva ai sensi degli articoli 4 e 8 dello Statuto speciale di autonomia, mentre l'articolo 117 della Costituzione, riguardante le regioni a statuto ordinario, ha attribuito allo Stato la competenza esclusiva in materia di ambiente e beni culturali, assegnando alle regioni solamente la competenza concorrente in materia di "valorizzazione" dei predetti beni.

1. Modifiche al d. leg. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni culturali) in materia di sanzioni amministrative e penali per la violazione della tutela del paesaggio

Con il comma 36 sono state introdotte delle modifiche al Codice dei beni culturali recentemente entrato in vigore (1 maggio 2004) che interessano il regime sanzionatorio, sia amministrativo che penale, di cui agli articoli 167 e 181. Si ricorda nel territorio della Provincia autonoma di Trento non trovano applicazione le disposizioni della Parte Terza del Codice riguardante i "Beni paesaggistici" in quanto la Provincia, avvalendosi della propria competenza esclusiva, si è dotata di una disciplina organica in tale materia prima con la legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12 e successivamente con l'attuale disciplina contenuta nel Capo IV del Titolo VII della legge urbanistica provinciale

5 settembre 1991, n. 22, come modificata da ultimo con la legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10. Del resto è lo stesso Codice che prevede una norma di salvaguardia delle competenze provinciali all'articolo 8 disponendo che *“Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.”* Si applicano invece le disposizioni recate dal Codice dei beni culturali in materia penale ed in particolare il citato articolo 181 che ha ripreso la disciplina contenuta originariamente nella legge 8 agosto 1985, n. 431 (legge “Galasso”), rimanendo ovviamente ferma la competenza dello Stato in tale materia.

L'articolo 167 dispone che in caso di violazione delle norme in materia di tutela del paesaggio il trasgressore è tenuto, secondo che l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione dei beni soggetti a vincolo, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima. Le modifiche introdotte a tale articolo riguardanti le modalità di utilizzo delle somme riscosse a titolo di sanzione, avendo mera natura amministrativa ed intervenendo in un campo riservato alla competenza della Provincia e già disciplinato con legge provinciale, non trovano applicazione in provincia di Trento.

Sono invece applicabili anche nel territorio provinciale, come già detto, le disposizioni in materia penale introdotte dalla legge n. 308. Per quanto riguarda le modifiche all'articolo 181 del Codice dei beni culturali, il nuovo comma 1 bis del predetto articolo prevede l'inasprimento delle attuali pene (erroneamente indicate ancora in quelle recate dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, abrogato con l'articolo 136 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia), contenute ora invece nell'articolo 44 del predetto Testo unico). Al reato contravvenzionale più grave punibile con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 Euro a 51.645 Euro della lettera c) del comma 1 del citato articolo 44 del Testo unico è stata aggiunta una nuova fattispecie di reato considerato più grave, tanto da divenire “delitto” punibile con la reclusione da uno a quattro anni, qualora i lavori abusivi:

- a) ricadano su immobili od aree che, ai sensi dell'articolo 136, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
- b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

Ferma restando la competenza dell'autorità giudiziaria nell'individuazione concreta delle fattispecie di reato, si ritiene che, secondo l'ordinamento provinciale, possano rientrare nelle violazioni di cui alla lettera a) quelle riguardanti i beni individuati ai sensi dell'articolo 94 della L.P. n. 22 del 1991, il cui contenuto corrisponde sostanzialmente alla disciplina dell'articolo 136 e seguenti del Codice, mentre dovrebbero rientrare nella lettera b) le altre violazioni alle disposizioni in materia di tutela del paesaggio recate dal Capo IV del Titolo VII della L.P. n. 22 del 1991 diverse da quelle di cui al citato articolo 94.

Il nuovo comma 1 ter dell'articolo 181 risulta particolarmente innovativo in quanto introduce nell'ordinamento statale, per la prima volta, un'ipotesi di sanatoria paesaggistica a regime (e quindi non nell'ambito di un provvedimento di condono "una tantum") con effetti estintivi del reato o meglio di non rilevanza ai fini penali della violazione paesaggistica in presenza di abusi solo formali in quanto compatibili con la tutela del paesaggio, ancorché limitata ad interventi di scarsa rilevanza. Secondo il comma citato, *"Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:*

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.".

Il comma 1 quater prevede che per avvalersi della disposizione di cui al comma 1 ter, l'interessato deve presentare domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi, prevedendo dei termini per la conclusione del procedimento e la necessità di acquisire preventivamente il parere vincolante della soprintendenza. Anche in questo caso la disposizione va coordinata con le norme provinciali: si ritiene che il rilascio della sanatoria paesaggistica ai sensi **della lettera a)** dell'articolo 127 della L.P. n. 22 del 1991 (come modificato in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 2 della L.P. n. 10 del 2004) da parte dell'organo competente per opere abusive corrispondenti a quelle indicate dal comma 1 ter dell'articolo 181 del Codice produca gli effetti estintivi del reato previsti dalla norma statale medesima.

Anche la disposizione del nuovo comma 1 quinquies introduce una novità rilevante rispetto alla previgente disciplina penale in materia di violazioni paesaggistiche. Viene difatti previsto espressamente dalla nuova norma che la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato paesaggistico di cui al comma 1 (e quindi le fattispecie previste dall'articolo 44 del Testo unico dell'edilizia) ma non quella nuova relativa al delitto di cui al comma 1 bis, in quanto non richiamata dal comma 1 quinquies.

2. Sanatoria – condono paesaggistico “una tantum” per opere realizzate entro il 30 settembre 2004

La legge n. 308 del 2004 ha altresì confermato l'ipotesi di una sanatoria-condono per opere realizzate in violazione della tutela del paesaggio entro il 30 settembre 2004. Come si vede, la sanatoria in questione non è formalmente connessa al condono edilizio rispetto al quale non sussiste alcun coordinamento formale. Difatti non solo le norme del decreto legislativo n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, non sono richiamate dalla disposizione in parola, ma anche l'epoca di

realizzazione delle opere abusive non corrisponde, dato che per il condono edilizio le opere devono essere realizzate entro il 31 marzo 2004.

Si riporta di seguito il contenuto dei commi 37, 38 e 39 dell'articolo 1 della legge n. 308:

“37. Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, l'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:

a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;

b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:

1) la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà;

2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall'autorità amministrativa competente all'applicazione della sanzione di cui al precedente numero 1), tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro.”

38. La somma riscossa per effetto della sanzione di cui al comma 37, lettera b), numero 1), è utilizzata in conformità a quanto disposto dall'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004. La somma determinata ai sensi del comma 37, lettera b), numero 2), è riscossa dal Ministero dell'economia e delle finanze e riassegnata alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per essere utilizzata per le finalità di cui al comma 33 e al comma 36, lettera b).

39. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati all'intervento, presenta la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica all'autorità preposta alla gestione del vincolo entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda, previo parere della soprintendenza.

Come per il condono edilizio la nuova norma statale crea seri problemi di coordinamento con la disciplina provinciale in una materia di competenza esclusiva della Provincia considerato che le vigenti norme provinciali prevedono già una procedura di sanatoria amministrativa anche per le violazioni in materia di tutela del paesaggio mediante il “*coordinamento delle sanzioni pecuniarie*” di cui all'articolo 127 nonché specifiche modalità di calcolo delle relative sanzioni pecuniarie. Tenuto conto, peraltro, che la disposizione ha effetti estintivi dei reati paesaggistici, essa risulta applicabile, a questi fini, anche in provincia di Trento.

Per quanto riguarda le modalità di accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere abusive, è evidente che si dovrà fare riferimento, come avviene in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche provinciali sia in sede preventiva che in sanatoria, ai criteri di tutela ambientale contenuti nella Relazione illustrativa del Piano urbanistico provinciale, richiamati dall'articolo 6 delle norme di attuazione del PUP medesimo. Ulteriori criteri di valutazione della compatibilità paesaggistica potranno

essere individuati con provvedimenti della Provincia (lo stesso articolo 6 delle norme di attuazione del PUP prevede la possibilità da parte della Giunta provinciale di individuare degli ulteriori criteri rispetto a quelli recati dalla Relazione illustrativa).

Rimangono peraltro da risolvere i problemi di carattere organizzativo per l'applicazione della norma statale che riguardano l'individuazione degli organi competenti al rilascio dei provvedimenti di sanatoria e che attengono anche alle modalità di determinazione delle sanzioni e alla loro destinazione allo Stato ovvero alla Provincia. In questo momento si stanno valutando con le competenti strutture del Dipartimento Affari e relazioni istituzionali quali adempimenti adottare.

Peraltro, in considerazione del fatto che il **termine perentorio** per la presentazione delle domande è stato confermato nel **31 gennaio 2005** e quindi ad una scadenza ravvicinata rispetto all'entrata in vigore della legge statale, è probabile che non vi sarà il tempo per approvare entro quella data delle disposizioni provinciali di coordinamento. Le necessarie disposizioni potrebbero tuttavia intervenire anche successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande in quanto la determinazione delle sanzioni spetta comunque all'autorità competente secondo l'ordinamento provinciale.

In attesa quindi delle decisioni che dovranno essere assunte per la disciplina del procedimento, si precisa che chi fosse interessato alla sanatoria con effetto estintivo del reato paesaggistico alle condizioni previste dalla norma statale potrà comunque presentare domanda **entro il termine del 31 gennaio 2005 al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio – Ufficio Affari amministrativi**, Via Lunelli, 4 – Trento, il quale provvederà a fornire successivamente le necessarie informazioni in merito allo svolgimento dell'istruttoria sulle domande ed ai criteri per il loro esame e per la determinazione delle sanzioni, fermo restando che con la presentazione della domanda l'interessato potrà esporsi all'applicazione delle procedure sanzionatorie di natura amministrativa previste dalla norme provinciali.

Al fine di garantire uniformità nella presentazione delle istanze, si allega alla presente un fac-simile di domanda con indicazione degli allegati da presentare unitamente alla stessa; rimane inteso che se lo Stato emanerà delle disposizioni specifiche in materia, prevedendo ulteriore e diversa documentazione rispetto a quella indicata dalla Provincia, la stessa dovrà essere prodotta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio – Ufficio Affari amministrativi entro i termini stabiliti dallo Stato.

Distinti saluti.

L'ASSESSORE
Mauro Gilmozzi

Allegati:

- fac simile domanda;
- fac simile dichiarazione sostitutiva atto notorietà.